



## COMUNICATO STAMPA

### CONTROLLO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE IN TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Con Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2016 la Regione Umbria si avvale della Provincia di Perugia, quale Autorità Competente, per l'attività di ispezione degli impianti termici per tutto il territorio regionale (ad eccezione del Comune di Perugia).

Per la Provincia di Perugia la società concessionaria dell'attività ispettiva è l'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente che gestirà tale attività anche per gli impianti termici ricadenti nei Comuni della Provincia di Terni (compreso il Comune di Terni).

Dall' 1 agosto 2016 è attivo il Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT: [www.curitumbria.it](http://www.curitumbria.it)) come servizio rivolto ai cittadini e operatori del settore per l'adempimento degli obblighi individuati dalla normativa vigente per le attività di installazione, manutenzione e ispezione sugli impianti termici. Il CURIT è accessibile, previa registrazione, da parte dei manutentori e delle Autorità Competenti per quanto di propria competenza ed anche dai cittadini responsabili di impianto per conoscere lo stato di manutenzione del proprio impianto. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina della Regione Umbria (<http://www.regione.umbria.it/energia/impianti-termici>) o del CURIT (<http://www.curit-umbria.it>)

Come stabilito dalla normativa ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da versare in occasione del controllo di efficienza energetica, sotto forma di "Bollino" il cui costo è pari a € 15,00 onnicomprensivo.

Per quanto riguarda i controlli per l'efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto "controllo fumi" o "controllo combustione") si applicano le periodicità riportate nell'Allegato A del DPR 74/2013 come stabilito nell'Allegato A alla D.G.R. 1431/2016. Relativamente agli impianti più diffusi possono essere così riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, devono essere effettuati ogni 2 anni se l'impianto è alimentato a combustibile liquido o solido non rinnovabile e ogni 4 anni se alimentato a gas, metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW le cadenze sono rispettivamente dimezzate.

Inoltre il responsabile dell'impianto deve ottemperare all'obbligo di "controllo e manutenzione" attenendosi alle indicazioni fornite dall'installatore della caldaia o del climatizzatore o, in mancanza di queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell'apparecchio e/o dell'impianto, comunicare per

iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza e nel rispetto dell'efficienza.

Saranno effettuate ispezioni, **con costo a totale carico degli utenti**, per gli impianti termici con anomalie e/o che non risultino in regola con i controlli di efficienza energetica secondo quanto previsto dalle normative vigenti.